



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**SEZIONE LAVORO**

in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 26.5.2022, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

mediante deposito contestuale della stessa nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 8007/2020 R.G.L. vertente

**TRA**

rappresentata e difesa dall'avv. Gammarota Roberto, in virtù di procura  
in atti

**RICORRENTE**

**E**

**M.I. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal funzionario, dott.ssa

**RESISTENTE**

OGGETTO: ricostruzione di carriera personale ATA; differenze retributive

CONCLUSIONI: come in atti

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 22.10.2020, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"-accertare e dichiarare il diritto dell'Assistente Tecnico ATA Pizzarelli Antonio alla integrale ricostruzione della carriera considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del MIUR con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 27.3.1980 al 31.8.2010 per n. complessivi anni 30 mesi 5 e giorni 5 nel ruolo di approdo di Assistente Tecnico e per lo effetto,*



*disapplicare/annullare il Decreto di Ricostruzione carriera n. 230/2012 del 27.8.2012 emesso dall'Istituto Scolastico Liceo Classico Publio Virgilio Marone di Vico del Gargano (FG) poiché assunto in palese violazione del combinato disposto dell' art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (c.d. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio di ruolo da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4 direttiva comunitaria 1999/70/CE (c.d. principio di non discriminazione così come interpretato ex plurimiis da Cass. n. 31150/2019 del 28.11.2019 – riconoscimento integrale servizi di lavoro di svolti con contratto a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato cfr. Delibera Corte dei Conti Sezione Centrale Adunanza Plenaria Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC del 25.7.2019 e Cass. Sez. Unite n. 9144 del 6 Maggio 2016) nella misura in cui, applicando il meccanismo della c.d. temporizzazione, non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti dal ricorrente nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico nel profilo di approdo di Assistente Tecnico; -condannare il Ministero Istruzione Università e Ricerca MIUR in persona del Suo ministro pro tempore ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e contributivi dei servizi prestati dal ricorrente nella precedente qualifica di collaboratore scolastico ATA dal 27.3.1980 al 31.8.2010 per n. complessivi anni 30 mesi 5 e giorni 5 , ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di Assistente Tecnico A.T.A., ed a corrispondere in favore del ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, ove occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; - condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del suo Ministro p.t., alla rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre il 15% di spese generali, oltre IVA e CPA, diritti ed onorari successivi ed occorendi da distrarre tutti in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso alcun compenso”. chiedendo il riconoscimento integrale dei periodi durante i quali ha svolto incarichi quale docente di scuola elementare (dall'1.9.1996 al 31.8.2006 per n. 10 anni complessivi di servizio di ruolo nella scuola elementare), approdando di seguito nel ruolo della Scuola Secondaria Superiore a seguito di superamento di concorso per titoli ed esami bandito con DM 23.3.1990 e avendo conseguito, dopo il passaggio di ruolo, con decreto dirigenziale n. 71 del 7.10.2009, il riconoscimento di una anzianità di soli anni 9, con inserimento nella terza posizione stipendiale (anzianità di anni 9) e decurtazione di 2 anni di servizio utili al fine del passaggio alla successiva fase stipendiale.*



Si è costituito il MI, preliminarmente eccependo la prescrizione ex art. 2948 c.c. e, nel merito, riconoscendo che l'anzianità da riconoscere al ricorrente coincide con quella dallo stesso rivendicata, pari ad anni 30, mesi 5 e giorni 5.

Parte resistente ha, quindi, chiesto l'accoglimento della domanda per quanto di ragione e nei limiti dell'eccepita prescrizione, nonché disposti la non cumulabilità tra le somme riscosse in applicazione del decreto 230 e quanto dovuto in forza del nuovo decreto da emettere in accoglimento della domanda.

La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa e acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

\* \* \*

Preliminarmente, si osserva che è precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione, siccome tardivamente proposta dal M.I.

Ed invero, essendosi tardivamente costituito in giudizio, quest'ultimo è decaduto dalla facoltà di proporre detta eccezione, non rilevabile d'ufficio.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.

I fatti di causa sono incontrovertibili, oltre che documentati: 1) l'Assistente Tecnico presta lavoro alle dipendenze del M.I.U.R. con contratto di lavoro a tempo indeterminato Area professionale del personale Amministrativo, tecnico, ausiliario, Area B profilo professionale Assistente Tecnico con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.9.2010 (decorrenza economica 13.11.2010) attualmente in servizio presso l'Istituto Scolastico

di Vico del Gargano (FG) (cfr. allegato sub. 1 ricorso); 2) il ricorrente ha prestato altresì servizio nel ruolo di personale ATA con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato dal 27.3.1980 al 31.12.1999 (per n. anni 19 mesi 9 e giorni 5 periodo di servizio prestato presso Istituti Scolastici pubblici alle dipendenze di Ente locale, integralmente riconosciuto come servizio alle dipendenze del Miur ai fini giuridici ed economici in applicazione dell'art. 8 comma 2 L.124/99 giusta Sentenza emessa dal Tribunale di Lucera Sez. Lavoro n. 1468/03 del 26.11.2003 (cfr. allegato sub 2 ricorso) e confermata da Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro Sent



n. 1649/05 del 7.6.2005 non appellata (cfr. allegato sub. 3 ricorso) - e successivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.1.2000 al 31.8.2010 (per n. anni 10 e mesi 8) sicché alla data del 26.3.2008 l'istante risultava in godimento, nel profilo di collaboratore scolastico, della anzianità di servizio pari ad anni 28 con posizione stipendiale Fascia 6 ( cfr. allegato sub 4 e 5 ricorso: decreto di ricostruzione carriera n. 102/2010 pag 1 e Decreto ricostruzione carriera n. 103/2010 del 15.1.2010 pag. art. 1 emessi dall'I.C. Giannone di Ischitella); 3) In data 1.9.2010 assumeva, a seguito di superamento di pubblico concorso per soli titoli ex art. 1 comma 2 sequenza contrattuale CCNL Comparto Scuola 25.8.2008, la qualifica di Assistente Tecnico , sicché con apposita istanza del 19.3.2012, richiedeva il riconoscimento di tutti i servizi pregressi prestati con qualifica di collaboratore scolastico dal 27.3.1980 al 31.8.2010 e già riconosciuto con Decreto di ricostruzione di carriera n.103 del 15.1.2010 per n. complessivi anni 30 mesi 5 e giorni 5 (cfr. allegato sub. 6 ricorso). Ciò posto, il ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostruzione della propria carriera, siccome effettuata sulla base del meccanismo della cd. "temporizzazione" ex art. 6 DPR 345/1983.

Sostiene, invero, che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato il più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art. 4, co. 13 DPR 399/1988.

La tesi del ricorrente, oltre ad essere stata espressamente condivisa dal M.I., è stata avallata anche dalla Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato del 25.7.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo.

Di seguito si trascrivono i passaggi salienti di tale decisione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile:

*"1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione della questione di massima in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), a seguito di concorso pubblico riservato.*

*A tal riguardo, vertendosi in tema di controllo successivo, non appare superfluo, preliminarmente, richiamare le indicazioni rese dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti laddove, con la deliberazione n. 9/2012, è stato precisato che il controllo demandato alla Corte ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, "per il contenuto della valutazione (conformità a legge) e per le procedure da seguire, non possa che essere ricondotto nell'ambito del controllo di legittimità,*



*seppur successivo a causa dell'intervenuta efficacia dei provvedimenti medesimi. Detto procedimento di controllo - da attuare con le consuete modalità procedurali - si potrà concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità a legge, a seguito della quale l'amministrazione adotterà le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente."*

*Ne consegue l'applicabilità delle consuete modalità procedurali, inclusa, la pronuncia della Sezione centrale in Adunanza Generale, nella composizione integrata da tutti i consiglieri delegati delle Sezioni regionali, per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, per le quali il Presidente della Corte dei conti ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del sopra richiamato Regolamento di organizzazione.*

*Ciò posto, nel merito, al fine di chiarire i termini della questione oggetto di esame è necessario ricostruire la vicenda e delineare il quadro normativo che regola la materia.*

*Il contrasto interpretativo maturato tra la Ragioneria territoriale di Macerata e l'Istituto scolastico XXX attiene alle modalità da osservare per la ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) del comparto scuola.*

*In particolare, la Ragioneria territoriale, in linea con la prassi seguita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, opterebbe per l'utilizzo del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l'Istituto XXX, con i due decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988.*

*Con i decreti in data 15 novembre 2017, l'Istituto XXX, a seguito della specifica richiesta formulata in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, siccome più favorevole al dipendente.*

*A detti fini, l'Istituto ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera delle assistenti amministrative, facendo esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole.*

*I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione.*

*Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al 1° settembre 2001, è maggiore (più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti.*



*Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza.*

*Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa, il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 - operato dall'Istituto XXX a sostegno della legittimità dei provvedimenti in esame – in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.*

*2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura - contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria – che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.*

*Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione.*

*Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.*

*A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018.*

*La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a "rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti".*

*La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione.*

*In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.*

*Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo.*



*Recenti pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr. Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro 29/03/2019).*

*In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale A.T.A. assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.*

*Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC).*

*3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre 2017 dall'Istituto XXX.*

*Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente Ragioneria territoriale, gli stessi integrano, invero, un trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.*

*In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi.*

*In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.*

*Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.*



*Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.*

*Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.*

*Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.*

*Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Ragioneria territoriale dello Stato e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal rappresentante della Ragioneria generale dello Stato sembrano fondare su circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema SIDI) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.*

*Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.*

*Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)".*

*Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.*

**4. Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:**

*"Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia".*





*Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della Sezione sono ritenuti conformi a legge".*

Nel caso di specie, è pacifico che la ricostruzione della carriera del ricorrente è più favorevole se effettuata applicando il metodo ex art. 4, co. 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera).

Conseguentemente il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare il diritto de alla integrale ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna i servizi di ruolo e non di ruolo svolti con qualifica inferiore di collaboratore scolastico nel ruolo superiore di approdo di assistente tecnico in base al combinato disposto ex art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4 Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (cd. principio di non discriminazione, così come interpretato *ex plurimis* da Cass. n. 31150/2019 del 28.11.2019 – riconoscimento integrale servizi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato).

Inoltre, il Ministero convenuto è tenuto a inquadrare nuovamente il ricorrente in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico, da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di Assistente Tecnico A.T.A., nonché a corrispondere in favore del ricorrente medesimo il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate in dispositivo, in ragione della serialità del contenzioso, con compensazione di un terzo in considerazione dell'atteggiamento processuale del M.I., che non si è opposto all'accoglimento della domanda.

P.Q.M.

La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto di alla integrale ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dal ricorrente alle dipendenze del MIUR con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 27.3.1980 al 31.8.2010 per n. complessivi **anni 30 mesi 5 e giorni 5 nel ruolo di approdo di Assistente Tecnico**, nonché il diritto dello stesso alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta;
- per l'effetto, condanna il MIUR al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate, in base ai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, in relazione ai predetti periodi di servizio, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;



- liquida le spese di lite in €.1.500,00 per compensi ed €. 49,00 per spese di CU, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, dichiarandole compensate tra le parti per 1/3 e condannando il MI al pagamento della restante quota in favore dell'avv. Roberto Gammarota, dichiaratosi anticipatario.  
Foggia, 26.5.2022.

LA GIUDICE DEL LAVORO  
Dott.ssa Valentina di Leo

